



## **AMIANTO ,**

### **BENEFICI PREVIDENZIALI PER I LAVORATORI DEL SETTORE PRODUZIONE MATERIALE ROTABILE**

Si tratta di un beneficio previdenziale per esposizione all'amianto riconosciuto a chi è stato presente, anche per un solo giorno, nei siti produttivi di materiale rotabile durante le operazioni di bonifica poste in essere attraverso la sostituzione del tetto ( inteso in senso lato).

Il beneficio consiste nella maggiorazione dei periodi trascorsi presso la medesima azienda anche successivamente alla conclusione delle operazioni di bonifica. Viene cioè maggiorato il periodo della bonifica e quello successivo fino ad un massimo di 10 anni successivi alla bonifica.

La norma del 2015 è stata modificata nel 2017 perché i periodi di bonifica erano talmente corti (3 o quattro anni) che il beneficio della maggiorazione all'1,5 sarebbe stato poca cosa.

Con la norma del 2017 decidono quindi di maggiorare anche i periodi successivi alla bonifica fino ad un massimo di 10anni.

Le domande erano soggette a termine di decadenza; l'ultimo termine era il 2 marzo 2018.

La circolare dell'INPS n° 48/2018 chiarisce che quando non sia verificata la copertura finanziaria, non è sufficiente la lettera di certificazione del diritto per accedere alla pensione ma è necessaria un'ulteriore comunicazione dell'INPS con la comunicazione della decorrenza.

### **Circolare 48/2018 - Certificazione del diritto a pensione**

All'esito del monitoraggio l'Istituto comunica all'interessato:

1. l'accoglimento della domanda di certificazione del diritto a pensione con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora siano accertati il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni e qualora sia verificata l'esistenza della relativa copertura finanziaria;
2. l'accoglimento della domanda di certificazione del diritto a pensione qualora siano accertati il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico nell'eventualità di insufficiente copertura finanziaria; in tal caso la prima data utile per l'accesso al pensionamento sarà indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio di cui al paragrafo 5.3;

# **CIRCOLARE INPS N° .48 DEL 14 MARZO 2018**

## **ESAME DA PARTE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI INPS**

### **5.1. Esame preliminare delle istanze a cura delle Strutture territoriali dell'INPS**

Le Strutture territoriali effettuano un esame preliminare delle istanze presentate e procedono al rigetto, per carenza dei requisiti, delle domande avanzate dai titolari di trattamento pensionistico diretto o dai lavoratori non appartenenti al settore della produzione di materiale rotabile ferroviario.

Ai fini dell'individuazione dei datori di lavoro appartenenti al settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, rilevano le seguenti codifiche delle attività economiche ATECO 2007:

- gruppo 30.2 "Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario";
- classe 30.20 "Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario";
- categoria 30.20.0 "Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere";
- sottocategoria 30.20.01 "Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane";
- sottocategoria 30.20.02 "Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere".

Per quanto riguarda la classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali, **ex** articolo 49 della legge 88/1989, dei datori di lavoro che svolgono le descritte attività, i codici statistico contributivi (c.s.c.) sono i seguenti:

- c.s.c. 10604 o 40604 in relazione al codice Ateco 2007 30.20.01;
- c.s.c. 10668 o 40668 in relazione al codice Ateco 2007 30.20.02.

Ai fini del diritto al beneficio di cui all'articolo 1, comma 277, della legge n. 208 del 2015, si precisa che nell'ambito del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario deve intendersi contemplata anche l'attività di "riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)", la quale è individuata dal codice Ateco 2007 33.17.00 e dai c.s.c. 10668 o 40668.

## **RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE TECNICA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO**

### **5.2. Rilascio della certificazione tecnica da parte dell'INAIL**

Il citato decreto interministeriale, all'articolo 2, comma 2, prevede in capo al datore di lavoro l'obbligo di produrre apposita documentazione, avente data certa, circa i fatti e le circostanze riguardanti i lavori di bonifica del tetto e la loro durata. Tenuto conto della modifica introdotta dall'articolo 1, comma 246, della legge n. 205 del 2017, non è più necessario, invece, che il datore di lavoro dichiari, per i lavoratori in oggetto, la mancata adozione dei dispositivi di



protezione individuale. Tuttavia la domanda di accesso al beneficio dovrà essere **corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto.**

Ai fini del rilascio della certificazione tecnica da parte dell'INAIL, le Strutture territoriali richiedono al datore di lavoro la seguente documentazione:

- a) documentazione attestante il periodo di bonifica (piano di lavoro, fatture, ogni altra documentazione che attesti l'effettiva realizzazione della bonifica con le relative date di inizio e termine dei lavori);
- b) documentazione attestante la durata dell'opera del lavoratore interessato presso il sito produttivo durante il periodo di rimozione del tetto e la continuità del rapporto di lavoro, già in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica, per i dieci anni successivi (libri paga, libri matricola, ogni altra documentazione che attesti l'effettiva presenza del lavoratore sul posto di lavoro).

Nel caso in cui il datore di lavoro non fornisca l'apposita dichiarazione con tutta la predetta documentazione di cui ai punti a) e b) sopra riportati, l'istanza verrà rigettata essendo improcedibile.

Come previsto dall'articolo 3 del decreto interministeriale 12 maggio 2016, una volta definita la fase istruttoria di acquisizione della dichiarazione con l'annessa documentazione, le Strutture territoriali trasmettono tempestivamente le domande di accesso al beneficio in argomento all'INAIL al fine del rilascio della certificazione tecnica attestante la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3 della presente circolare.

Oltre alla domanda di accesso al beneficio le Strutture territoriali devono inviare anche la documentazione di cui ai punti a) e b) sopra citati.

Nell'ipotesi di riscontrate incongruenze, l'INAIL effettua le necessarie verifiche, anche al fine di accertare, ai sensi della norma in oggetto, la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 4 del D.P.R. n. 1124/1965.

Come disposto dall'articolo 5, comma 1, del citato decreto interministeriale, all'esito delle verifiche effettuate l'INAIL trasmette tempestivamente all'INPS la certificazione tecnica di competenza attestante la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3 della presente circolare.

## **TRATTAMENTO PENSIONISTICO EROGATO NEI LIMITI DI SPESA**

### **5.3. Monitoraggio**

La norma in esame dispone che il trattamento pensionistico è erogato nei limiti di spesa ivi previsti.

Le risorse disponibili costituiscono il limite di spesa annuo ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al precedente paragrafo 4, tenendo conto dei relativi oneri anche in via prospettica.

Pertanto, ai fini dell'individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, l'INPS effettua il monitoraggio delle domande di certificazione del diritto a pensione attraverso l'analisi delle informazioni concernenti:

- data di perfezionamento dei requisiti pensionistici;
- onere, per ogni esercizio finanziario, connesso ad ogni anticipo pensionistico e all'eventuale incremento di misura dei trattamenti;
- data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.



Qualora l'onere finanziario accertato, anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l'INPS provvede all'individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell'anno di riferimento e al conseguente posticipo della decorrenza della pensione sulla base dei criteri sopra indicati.

Il monitoraggio è finalizzato a garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore alle predette risorse finanziarie.

## **CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE**

### **5.4 Certificazione del diritto a pensione**

All'esito del monitoraggio l'Istituto comunica all'interessato:

- a) l'accoglimento della domanda di certificazione del diritto a pensione con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora siano accertati il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni e qualora sia verificata l'esistenza della relativa copertura finanziaria;
- b) l'accoglimento della domanda di certificazione del diritto a pensione qualora siano accertati il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico nell'eventualità di insufficiente copertura finanziaria; in tal caso la prima data utile per l'accesso al pensionamento sarà indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio di cui al paragrafo 5.3;
- c) il rigetto della domanda di certificazione del diritto a pensione, qualora non siano accertati il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni o in presenza di una certificazione tecnica dell'INAIL che accerti la mancata sussistenza delle condizioni oggetto della certificazione stessa.

Avverso la comunicazione di cui al punto c), inviata dall'INPS all'esito dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio in argomento, gli interessati possono richiedere un riesame alla Struttura territoriale che ha respinto l'istanza entro 30 giorni dalla ricezione del relativo provvedimento.

## **DOMANDA DI ACCESSO ALLA PENSIONE A FRONTE DEL BENEFICIO PENSIONISTICO RICONOSCIUTO**

### **6. Domanda di accesso al beneficio e decorrenza dei trattamenti pensionistici**

La domanda di accesso al beneficio di cui all'articolo 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (domanda di pensione) è presentata all'INPS.

La pensione è corrisposta, al ricorrere delle condizioni previste nonché all'esito del positivo riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Relativamente alle domande di pensione presentate in attesa dell'esito dell'istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni, le Strutture territoriali non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande stesse in apposita evidenza, al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni in parola.

I trattamenti pensionistici erogati con il riconoscimento del beneficio di cui al paragrafo 4 non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.

## **MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE**

### **7. Modalità di trasmissione delle domande**

Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio pensionistico sia di accesso al beneficio, devono essere presentate in modalità telematica.

I relativi modelli sono disponibili nel sito internet e acquisibili attraverso il seguente percorso: cittadino in possesso delle credenziali di accesso, patronati, intermediari abilitati (cfr. messaggio n. 696 del 2018).